



MUNICIPALITA' DI MESTRE CENTRO
IL DIRETTORE

Rep. n. 29 del 28-01-2011

Oggetto: ORDINANZA – Divieto di sosta in via Calle de Lena, sul lato dei civici dispari, a Mestre.

IL DIRIGENTE

Vista la conformazione stradale di via Calle de Lena in cui sul lato est sussistono quasi in continuità tutta una serie di passi carrai e che le vetture impegnate nelle manovre di ingresso e uscita dagli stessi, per la ridotta sezione stradale, necessitano di tutta la sezione stradale;

Si ritiene necessario interdire il divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo sul solo lato dei civici dispari, in modo da garantire l'accesso ai garages situati sul lato opposto;

- Visto l'art.107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto l'art.17 paragrafo "I" capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- Visti gli art.5,6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada".

ORDINA

L'istituzione in via Calle de Lena, sul lato ovest, cioè sul lato dei civici dispari, il divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo;

PRESCRIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza sostituisce ogni altra precedente disposizione in merito alla regolamentazione della sosta in via Calle de Lena

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali

La presente ordinanza sarà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministro Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

Il dirigente
Arch. Anastassia Koulou